



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01837 DEL SEN.
CENTINAIO (res. n. 274 del 18 febbraio 2025)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'interrogante richiama la vicenda, riportata da fonti di stampa, di tre minori prelevati con l'uso della forza pubblica e collocati in casa-famiglia, ciò in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Frosinone che sarebbe stato adottato prima di attendere gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio già disposta e che avrebbe determinato la separazione dei ragazzi non solo dai genitori ma anche dalle due sorelle più grandi.

Si invoca, dunque, l'attivazione dei poteri ispettivi di cui il Ministro della giustizia è titolare, sollecitando un accurato accertamento della conformità dell'agire dell'Autorità giudiziaria competente rispetto alla normativa vigente; ciò anche con riferimento all'osservanza delle previsioni che prescrivono la valorizzazione della volontà dei minori ai fini dell'adozione dei provvedimenti sul regime di affidamento e collocamento della prole.

Preliminarmente, pare opportuno rappresentare che del caso citato dall'interrogante è stata prontamente investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal Presidente del Tribunale di Frosinone.

Trattandosi di vicenda che involge soggetti ancora minorenni, in proposito si ritiene di poter riferire soltanto che il caso è stato trattato in modo molto approfondito dall'Autorità giudiziaria competente e che l'istruttoria ministeriale per la verifica della sussistenza degli estremi per l'attivazione delle prerogative di legge è tuttora in corso.

Pare opportuno peraltro aggiungere che, come risulta dalla relazione trasmessa, l'Autorità procedente non ha mancato di valutare attentamente anche l'opportunità di ascoltare i tre minori, determinandosi in tale senso già per due di essi in quanto l'uno ultradodicenne e l'altro prossimo al compimento di dodici anni.

In proposito non pare un fuor d'opera rammentare che sul tema dell'ascolto del minore e della valorizzazione della sua volontà è di recente nuovamente intervenuto il Legislatore delegato che, con gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c., ha delineato un vero e proprio diritto del minore di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di aver contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (art.473-bis.6 c.p.c.), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.

Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle parti siano "*dotati di competenze specifiche in materia*" (art. 473-bis.44, comma 1, c.p.c.); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti "*tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere*"; infine, l'articolo 473-bis.45 c.p.c. disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 citati.

Il Legislatore delegato ha avuto però cura di riversare anche nella nuova disposizione codicistica il principio – già contemplato dalla previgente disposizione di cui all’art. 336 bis c.c. e ora esplicitato in modo più dettagliato - per cui il diritto del minore all’ascolto presuppone sempre che costui, ancorché non ancora dodicenne, dimostri di essere “*capace di discernimento*”, ovvero risulti in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, salvo che l’ascolto non appaia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.

Invero, come chiarito dalla Corte di cassazione, nel caso del minore infradodicenne costui “*deve essere ascoltato solo se ritenuto capace di discernimento. [...] In questi casi, dunque: 1) il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l’ascolto del minore, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento; 2) il giudice deve disporre l’ascolto o motivarne l’omissione se vi è un’istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritiene necessario l’ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale; 3) il giudice non ha l’obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva*” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32359 del 13/12/2024).

Appare utile poi richiamare sul tema un’altra recentissima pronuncia della Corte di legittimità, in cui la Corte muovendo dal richiamo al principio sovranazionale del rispetto della vita familiare, scolpito nell’art. 8 della CEDU, ha chiarito che la valorizzazione della volontà espressa dal minore non può mai spingersi sino a far coincidere la decisione con essa, dovendo considerarsi “*[...] errata la identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, ove – come nel caso in esame – la valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori che il giudice deve necessariamente prendere in considerazione, ai fini della adozione delle misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del genitore pregiudicato, nel caso in cui si controverta del diritto del minore alla bigenitorialità fortemente ostacolata da continue condotte manipolative e ostruzionistiche di uno dei due genitori avverso*

l'altro nell'ambito di un contesto familiare conflittuale” (così Cass. civ. Sez. 1[^], ordinanza n. 2947/2025).

Ciò detto, si conferma l'impegno di questo Dicastero ad andare a fondo nella vicenda, sempre – si intende – nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Autorità giudiziaria procedente, le cui valutazioni di merito non possono che rimanere sottratte al sindacato disciplinare, e con riserva di attivazione delle prerogative di legge laddove dovessero emergere condotte dei magistrati occupatisi del caso passibili di rilievo disciplinare.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)